

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C N. 31/C N. 32/C (2004-2005)

Riunioni del

7 febbraio 2005
21 febbraio 2005
28 febbraio 2005

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2005

1 - RECLAMO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE DI GIOIA LUIGI E PER N. 2 GIORNATE AL CALCIATORE DYRMISHI NEKI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 23 del 10.12.2005)

La società Valdichiana Calcio ha presentato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso le sanzioni della squalifica fino al 27.4.2005 inflitta al calciatore Di Gioia Luigi e per n. 2 giornate al calciatore Dyrmishi Neki a seguito dei fatti avvenuti nella gara Monteriggioni/Valdichiana Calcio del 23.10.2004, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 23 del 10 dicembre 2004, confermando la delibera del Giudice Sportivo, dopo aver sentito l'arbitro della gara che ha confermato integralmente quanto riportato nella documentazione ufficiale.

Il reclamo è inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto la società reclamante ripropone solo motivi di merito e la Commissione d'Appello ai sensi del suddetto art. 33 C.G.S. non può deliberare come Giudice di 3° grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla società Valdichiana Calcio di Montepulciano Stazione (Siena) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina l'incameramento della tassa.

2 - RECLAMO DELLA POL. GROTTESSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICELLI/GROTTESSE DEL 13.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 9.12.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 9 dicembre 2004, respingeva il reclamo della Polisportiva Grottese avverso l'esito della gara G.S. Monticelli/Polisportiva Grottese del 13.11.2004, proposto per la posizione asseritamente irregolare del calciatore Luzi Valerio.

La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisione sulla base delle risultanze degli accertamenti esperiti presso la Commissione Tesseramenti, dai quali è risultato che il calciatore Luzi Valerio è tesserato per la G.S. Monticelli dal 12.11.2004 (giorno antecedente la predetta gara).

Avverso questa decisione proponeva appello davanti alla C.A.F. Mario Bracalente, Presidente della Polisportiva Grottese, sostenendo, con una serie di motivi in fatto, la non regolarità del tesseramento del calciatore Luzi Valerio e di conseguenza, richiedendo la vittoria della predetta gara a tavolino per 0-3, ex art. 12 commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Nei motivi di appello la Polisportiva Grottese sostiene che la Commissione Disciplinare non ha effettuato attività istruttorie prima di pervenire al giudizio di regolarità del tesseramento del calciatore Luzi.

Il rilievo non merita accoglimento in quanto la Commissione Disciplinare ha, correttamente, investito dell'incombente la Commissione Tesseramenti, che ha, come detto, espresso il predetto giudizio di regolarità del tesseramento in esame.

Non vi sono motivi per ritenere che la Commissione Tesseramenti possa essere incorso in errori, come sostenuto dall'appellante.

Ne consegue che il tesseramento del Luzi deve essere considerato regolare e, di conseguenza, che l'appello deve essere respinto, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Grottese di Grottazzolina (Ascoli Piceno) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - RECLAMO DELLA A.S. CITTÀ DI LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. APREA GENNARO, PRESIDENTE DELL'A.S. CITTÀ DI LECCO, E QUELLA DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 80 del 17.12.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale sanzionava con l'ammenda di euro 250,00 l'A.C. Città di Lecco per aver una persona qualificatasi come Presidente della Società, prima dell'inizio della gara Città di Lecco/Solbiatese del 12.9.2004 rivolto al Commissario di Campo espressioni offensive ed irrispettose, nonché per identico comportamento del pubblico durante lo svolgimento della gara (C.U. n. 26 del 15 settembre 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 34 dell'1 ottobre 2004) rigettava il reclamo presentato dalla Società Città di Lecco, irrogava in luogo della sanzione di euro 250,00 la sanzione di euro 700,00 di ammenda e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue determinazioni in ordine al comportamento del Presidente della società di Lecco, individuato in Gennaro Aprea.

A seguito di deferimento della Procura Federale a carico di Aprea Gennaro per violazione dell'art. 1.1 C.G.S. e della società Città di Lecco per violazione dell'art. 2.4 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (C.U. n. 80 del 17 dicembre 2004), esaminato il supplemento di referto del Commissario di Campo, riteneva scorretto il comportamento del Presidente della Società Città di Lecco che, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rivolgendosi al Commissario di Campo con le seguenti espressioni: "Cosa volete a casa mia? Lei sta facendo uno spettacolo! Sono stufo!"... "Ah è della Lega eh? Tanto meglio! Io a casa mia faccio entrare chi voglio! Piuttosto vada via lei, se ne vada in tribuna e non si facci vedere più!..."

Sanzionava l'Aprea con mesi 4 di inibizione e, per responsabilità diretta ex art. 2.4 C.G.S., la società Città di Lecco con l'ammenda di euro 1.000,00.

Ricorrevano a questa Commissione d'Appello Federale l'Aprea e la società Città di Lecco sostenendo come il comportamento tenuto dall'Aprea non potesse essere ritenuto offensivo, irrispettoso o scorretto, ma si potesse configurare come scortesia non rivestendo peraltro le frasi usate né una minaccia né un'offesa.

Chiedeva pertanto la revoca delle sanzioni adottate ed in subordine la riduzione delle stesse, al presofferto per l'Aprea e all'ammenda di euro 100,00 per la società.

L'appello è infondato e va respinto.

Incontestate le frasi usate e l'atteggiamento tenuto dall'Aprea (il quale ha ammesso di aver usato le espressioni così come riportate dal Commissario di Campo), va evidenziato come il comportamento complessivo tenuto dall'Aprea, Presidente della Società Città di Lecco, e quindi massimo organo rappresentativo della società, e le espressioni usate siano scorrette, irrispettose e beffarde e si sostanziano in una inammissibile disconoscimento dello stesso ruolo dell'organo della Federcalcio, nella fattispecie rappresentato dal Commissario di Campo il quale, in modo urbano e corretto stava svolgendo il proprio mandato: con ciò integrandosi il dettato di cui all'art. 1.1 C.G.S..

Conseguentemente ne discende la responsabilità diretta della società ex art. 2.4 C.G.S..

In relazione all'episodio, al suo evolversi, alla qualifica rivestita dall'Aprea ed al suo continuativo comportamento antisportivo eque appaiono le sanzioni così come comminate dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo della A.S. Città di Lecco di Lecco ed ordina l'incameramento della tassa reclamo versata.

4 - RECLAMO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. VITO/VILLA S. MARIA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo deliberava di respingere il reclamo proposto dalla Società Villa S. Maria che chiedeva l'assegnazione della vittoria della gara S. Vito 83/Villa S. Maria del 14.11.2004 non disputatasi per impraticabilità del campo, della quale la ricorrente riteneva responsabile la società ospitante S. Vito 83 (C.U. n. 28 del 2 dicembre 2004), disponeva la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva l'appello proposto dalla S.S. Villa S. Maria avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, sottolineando come dai chiarimenti forniti dal direttore di gara era possibile evincere che il terreno di giuoco non fosse praticabile in quanto in ogni sua parte era impossibile far rimbalzare il pallone per la presenza di pozzanghere causate dall'acqua incessante che continuava a cadere e che aveva reso praticamente invisibili le linee del terreno di giuoco che erano state pur segnate dalla società ospitante.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Villa S. Maria sostenendo come fosse stata travolta la stessa procedura di cui all'art. 60 N.O.I.F., in quanto il giudizio insindacabile del direttore di gara sulla praticabilità del terreno di giuoco era da ritenersi effetto da vizio che invalidava l'intero procedimento seguito per l'accertamento della praticabilità e per l'eliminazione delle irregolarità del campo di gioco, se fosse rimasto dimostrato che tale giudizio era stato reso in contrasto con l'invito che l'arbitro aveva rivolto alla società ospitante di attivarsi per eliminare gli inconvenienti.

Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'assegnazione della vittoria della gara de quo.

L'appello è infondato e va rigettato.

Risulta effettivamente dagli atti come lo stesso arbitro avesse invitato, inutilmente, i dirigenti della squadra ospitante, la S. Vito 83, ad adoperarsi per rendere praticabile il terreno di gioco e per segnare nuovamente le linee, ma è altrettanto assodato che tale eventuale intervento sarebbe stato vanificato dalla pioggia incessante che continuava a cadere per cui, a seguito di tale evento naturale, la gara mai si sarebbe potuta disputare in quel frangente.

Di qui l'insindacabilità del giudizio del direttore di gara il quale considerate tutte le situazioni, decretava comunque l'impraticabilità del campo.

E tale giudizio risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione sia in punto di applicazione della procedura di cui all'art. 60 N.O.I.F. che fattuale.

La partita quindi, per giudizio insindacabile dell'arbitro non poteva essere disputata e va quindi ripetuta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Villa S. Maria di Villa S. Maria (Chieti) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - RECLAMO DEL C.S. LOCATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2006 INFLITTA AL CALCIATORE ZANAGA MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 20.1.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 20 gennaio 2005, riduceva al calciatore Zanaga Marco la precedente sanzione della squalifica, inflittagli dal Giudice Sportivo per avere colpito il Direttore della gara Lorenteggio/Locate con una testata al mento, dal 14.11.2007 al 14.11.2006.

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione Lenzi Walter, Presidente del C.S. Locate, richiedendo "l'annullamento" della squalifica e in subordine la sua riduzione.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Il Direttore di gara, sentito dalla Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere stato colpito al mento con una testata dallo Zanaga, dopo la sua espulsione, specificando che il gesto è stato soprattutto una manifestazione di esagerata protesta e senza particolare violenza.

In seguito a ciò la Commissione Disciplinare è pervenuta alla predetta riduzione della squalifica.

Il gesto dello Zanaga, anche ridimensionato, come fatto in secondo grado, resta di notevole gravità e contrario ai basilari principi di etica sportiva, tenuto anche conto che si tratta di una testata al mento dell'arbitro, che avrebbe potuto avere più gravi conseguenze.

In questo chiaro contesto probatorio nessun rilievo possono avere le dichiarazioni di De Vito Sergio, dirigente della Lorenteggio che ha parlato di un momento agonisticamente confuso.

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal C.S. Locate di Locate di Triulzi (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata).

6 - RECLAMO DEL CALCIATORE TAORMINA ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2005 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 19.1.2005)

Il calciatore Taormina Rosario, tesserato per la Società A.S.D. Campobello partecipante al Campionato regionale d'Eccellenza Sicilia, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare che gli ha inflitto la squalifica fino al 28.2.2005 (come da C.U. n. 48 pubblicata il 20 gennaio 2005), per non essersi presentato alla convocazione per la rappresentativa Siciliana Juniores (Torneo Regno delle Due Sicilie).

L'appellante ha dedotto, a giustificazione della sua condotta, comunque censurabile, ai sensi dell'art. 76 delle N.O.I.F. dei motivi familiari che non si ha ragione di ritenere non attendibili. Ritiene quindi questa Commissione che ben si possa ridurre la sanzione inflitta, riconducendola nei limiti temporali di quanto già scontato.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Taormina Rosario, riduce al 7.2.2005 la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della relativa tassa versata.

7 - RECLAMO DELLA U.S. ERCHIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MASI ELVIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

L'U.S. Erchie ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia con la quale veniva respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Masi El-

vio (come da C.U. n. 24 del 16 dicembre 2004). Quest'ultimo, infatti, già sanzionato con squalifica fino al 30.6.2005 in quanto, rivestendo la qualifica di capitano, non aveva provveduto ad identificare il calciatore della sua squadra resosi responsabile di atti di violenza nei confronti dell'arbitro (art. 2 comma 2 C.G.S.), si era poi visto aumentare la squalifica fino al 31.12.2005 a seguito della segnalazione, quale autore del fatto, del calciatore Carrozo Cosimo, segnalazione ritenuta non veritiera del Giudice Sportivo con conseguente aggravamento della sanzione per violazione dell'art. 1 C.G.S..

Nell'atto di appello la U.S. Erchie eccepisce la violazione degli artt. 31 e 30 2° comma C.G.S. in quanto gli atti conterrebbero numerose ed insanabili contraddizioni che farebbero venir meno tale privilegio.

A parere di questa Commissione l'appello può essere accolto solo per quel che riguarda la richiesta di annullamento dell'aggravamento di sanzione inflitta al Masi, dovendosi ritenere che il suo comportamento successivo alla gara ed in particolare quanto dichiarato con la lettera inviata al Giudice Sportivo il 26.11.2004, non integri violazione della norma di cui all'art. 1 C.G.S. non trattandosi di comportamento sleale ed antisportivo. Va ripristinata pertanto la sanzione originariamente inflitta dal Giudice Sportivo vale a dire che la squalifica fino al 30.6.2005, mentre la copiosa documentazione esistente agli atti ne impone la trasmissione all'Ufficio Indagini per un più approfondito accertamento al fine di una esatta ricostruzione dell'episodio ed alla identificazione (se possibile) del vero responsabile della condotta violenta di che trattasi.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Erchie di Erchie (Brindisi), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Masi Elvio al 30.6.2005; dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per l'individuazione del responsabile del fatto antiregolamentare. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - RECLAMO DELLA A.P. SCAFATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 6 GARE A PORTE CHIUSE, NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE A SEGUITO DELLA GARA ANGRI/SCAFATESE DEL 28.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 24.1.2005)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, rigettando il reclamo dell'odierna appellante, ha confermato, in relazione alla gara di cui in epigrafe, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 68 del 1° dicembre 2004) e quindi, a carico della medesima società Scafatese, la squalifica del campo di giuoco per sei gare (con obbligo di disputa a porte chiuse) e l'ammenda di € 4.000,00.

Tenuto conto, infatti, degli atti ufficiali di gara, redatti da arbitro, assistente arbitrale e commissario di campo, che costituiscono - come è noto - fonte privilegiata di prova, la gravità dei fatti occorsi ha indotto l'Organo di seconde cure a ritenere le sanzioni disposte adeguate e proporzionali ai fatti stessi.

Con il reclamo in trattazione, la Scafatese, pur prendendo le distanze dal comportamento di una frangia violenta dei propri sostenitori, "sicuramente censurabile e contrario alle regole della sportività e del vivere civile", chiede al tempo stesso che le sanzioni inflitte vengano riportate a connotati di proporzionalità e di parità di trattamento, considerati anche alcuni recenti giudicati dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

Il tutto considerato anche: che la Scafatese disputava l'incontro in argomento in campo esterno, e che quindi l'obbligo di predisporre un adeguato servizio di ordine spettava alla società ospitante (Angri); che la gara si era svolta del tutto regolarmente senza alcun influenza degli incidenti di cui alle cennate decisioni impuginate; che era fuori discussione la fattiva collaborazione prestata dalla stessa società reclamante al fine di prevenire, nell'occasione, incidenti od atti violenti; che, invece, agli incidenti stessi avevano comparteci-

pato i sostenitori della società Angri; che alcune circostanze per come riportate dal Commissario di campo non rispondevano all'esatto svolgersi dei fatti.

Tutto ciò premesso, la società Scafatese Calcio chiede, in definitiva, a questa Commissione di Appello che, valutati correttamente gli atti ufficiali e riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalla società medesima, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, venga ridotta la squalifica del campo al pre-sofferto, vale dire a quattro delle sei giornate inflitte, con revoca del campo neutro e/o delle porte chiuse, e che venga congruamente e proporzionalmente diminuita anche l'ammenda irrogata.

La Commissione ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Pur non volendosi sminuire la gravità dei fatti, ormai nel loro effettivo dispiegarsi incontestabili, tanto più in questo grado di giudizio (terzo), e caratterizzati da atti violenti ed assolutamente deprecabili intervenuti prima, durante e dopo la gara (lancio di pietre all'indirizzo delle Forze dell'ordine, forzatura dei cancelli di ingresso, lancio di bottigliette, fumogeni e petardi in campo, incendio di striscioni, danneggiamento ed incendio di una postazione dello stadio ecc.), la misura della sanzione da infliggere, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 11 C.G.S. (responsabilità delle società per fatti violenti), alla società chiamata a rispondere del comportamento (incivile e violento) di corpose frange dei suoi sostenitori al seguito non può non tener conto delle circostanze che seguono: gli incidenti pur gravi di cui trattasi non hanno minimamente influito sul regolare svolgimento della gara, che non ha sofferto alcuna interruzione ed è stata normalmente portata a termine; non risulta, al di là delle evidenti situazioni di pericolo, che si siano verificati danni effettivamente gravi per l'incolumità delle persone; risulta, invece, la consapevole collaborazione preventiva prestata dalla società reclamante nei confronti delle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.P. Scafatese, la sanzione va limitata al pre-sofferto (giornate quattro di squalifica del campo di giuoco con porte chiuse), mentre non sussistono gli estremi, vista la gravità dei fatti, per disporre la riduzione dell'ammenda inflitta.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla A.P. Scafatese di Scafati (Salerno), riduce a n. 4 giornate di gara la sanzione della squalifica del campo a porte chiuse. Dispone la restituzione della tassa.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2005**

1 - RECLAMO U.S. POLIS GENOVA 1993 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 10 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIOVINAZZO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.1.2005)

L'Unione Sportiva Polis Genova 1993 ha fatto pervenire preannuncio di appello e richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria (C.U. n. 19 del 26 novembre 2004) che comminava al calciatore Giovinazzo Alessandro la squalifica per dieci giornate di gara per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. ed all'U.S. Polis Genova 1993 l'ammenda di Euro 100,00 per responsabilità oggettiva.

La reclamante non ha, però, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla U.S. Polis Genova 1993 di Genova, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti. Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

2 - RECLAMO DELLA A.P.D. REAL BAGHERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT TRABIA/REAL BAGHERIA DEL 23.10.2004 E L'AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, NONCHÉ DELLE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.2.2005 INFLITTA AL SIG. SERAUTO FRANCESCO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2007 INFLITTA AL SIG. FIRICANO ONOFRIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 10.12.2005)

La A.C.R.S. Sport Trabia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, segnalando la posizione irregolare nella gara A.C.R.S. Sport Trabia/Real Bagheria del 23.10.2004 del calciatore Firicano Onofrio, schierato dalla Società Real Bagheria sebbene squalificato sino a tutto il 28.2.2007 con C.U. n. 23 del 27.2.2002 in relazione alla gara Giovanile Bagheria/Virage del 23.2.2002.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38 del 9 dicembre 2004, accertata la posizione irregolare del calciatore Firicano Onofrio, infliggeva alla società Real Bagheria la punizione della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-6 e l'ammenda di euro 150,00; infliggeva altresì al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Serauto Francesco la sanzione dell'inibizione sino al 28.2.2005 ed al calciatore Firicano Onofrio il prolungamento della squalifica sino al 15.3.2007.

Avverso la decisione di cui sopra propone ricorso a questa Commissione la Società Real Bagheria deducendo trattarsi di un caso di omonimia, in quanto il calciatore Firicano Onofrio sarebbe stato tesserato dalla Società appellante, per la prima volta in ambito federale, nella stagione 2003-2004, come risulta da certificato storico rilasciato dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia. Ne discende, secondo la ricorrente, che il

calciatore che ha preso parte alla gara del 23.10.2004 non è il soggetto squalificato sino al 28.2.2007 dal Giudice Sportivo del Comitato di Palermo con C.U. n. 23 del 27 febbraio 2002, ma semplicemente un omonimo. Conclude l'appellante chiedendo la revoca della sanzione della perdita della gara nonché la revoca, o la riduzione, della inibizione inflitta al Sig. Serauto Francesco, dirigente accompagnatore della Società appellante, in ragione della buona fede del medesimo, attestata dal certificato storico prodotto.

Il reclamo è infondato, poiché dai documenti acquisiti agli atti risulta con certezza che il calciatore Firicano Onofrio che ha partecipato alla gara A.C.R.S. Sport Trabia/Real Bagheria del 23.10.2004 è la stessa persona che, in relazione alla gara Giovanile Bagheria/Virage del 23.2.2002, venne squalificato sino al 28.2.2007. In entrambe le occasioni egli venne infatti identificato attraverso la carta d'identità AD 6031887. È quindi accertato che il Firicano è stato schierato in posizione irregolare dalla Società appellante nella gara in questione. La delibera impugnata deve pertanto essere confermata, anche con riferimento all'inibizione inflitta al dirigente accompagnatore, la cui buona fede non si desume puramente e semplicemente dal certificato storico prodotto, il cui contenuto non può in alcun caso porre nel nulla la squalifica pendente sul Firicano che esplica piena efficacia, trattandosi di provvedimento divenuto definitivo.

L'inserimento del nominato di Firicano Onofrio nel Comunicato Ufficiale inerente le squalifiche oltre il termine di stagione avrebbe comunque dovuto indurre la Società appellante a verificare la posizione del proprio tesserato prima di utilizzarlo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla A.P.D. Real Bagheria di Bagheria (Palermo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - RECLAMO A.S. S. GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRESELLE/S. GIORGIO DELL'8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 30 del 12.1.2005)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. San Giorgio di Fontaniva (Padova) ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, C.U. n. 30 del 12 gennaio 2005.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il reclamo proposto dalla medesima società afferente la validità della gara Torreselle/San Giorgio Fontaniva disputata l'8 dicembre 2004.

Preliminarmente, rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi degli artt. 29.5 e 33.2 C.G.S..

Prevedono rispettivamente, dette norme, che *"...Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte"* e che nei procedimenti dinanzi la Commissione d'Appello Federale *"...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. **Analogamente deve essere inviata contestualmente alla controparte...**"*.

Nel caso in esame non è stato adempiuto, in nessun modo, detto onere, atteso che dall'esame degli atti agevolmente si ricava che la richiesta di copia degli atti non è stata comunicata dalla ricorrente alla controparte Torreselle.

In conseguenza, trattandosi di adempimento previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 34 C.G.S. e non essendo stata la controparte resa edotta del reclamo con alcuna delle equipollenti modalità di notifica degli atti di cui all'ultimo comma del citato art. 34 C.G.S., l'odierno appello deve dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla A.S. S. Giorgio di Fontaniva (Padova), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso conte-

stuale invio alla controparte della dichiarazione di appello con richiesta di copia degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - RECLAMO DELLA SOCIETÀ CLUB AZZURRI BRESCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCINATESE/CLUB AZZURRI BRESCIA DEL 28.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 13.1.2005)

Al termine della gara Calcio Calcinatese/Club Azzurri Brescia del 28 novembre 2004, il Presidente della Soc. Club Azzurri Brescia presentava all'arbitro riserva scritta circa la regolarità della gara, rilevando che la stessa non era stata disputata sul campo 1 nel Centro Comunale Bianchi di Calcinato, indicato dal Calcio Calcinatese come destinato alla disputa delle proprie gare interne, bensì su altro campo in erba sintetica situato nel medesimo centro sportivo ma denominato campo 2; proponeva quindi reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brescia chiedendo l'applicazione a carico del Calcio Calcinatese della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Il Giudice Sportivo preliminarmente osservava che la riserva scritta presentata dalla reclamante era inefficace perché consegnata all'arbitro dopo il termine della gara e quindi in violazione dell'art. 24 n. 7 lettera a) C.G.S., ed instaurava un procedimento d'ufficio in ordine alla regolarità della gara.

Nel merito, rilevava che dagli atti ufficiali si poteva evincere che la Società Calcio Calcinatese, all'atto dell'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria, aveva inviato al Comitato di competenza la documentazione attestante l'autorizzazione all'uso di entrambi i campi di gioco, dichiarando di disputare le proprie gare interne sul campo Comunale n. 1 o, in alternativa, sul campo Comunale n. 2, entrambi in via Stazione n. 67 a Calcinato. Rilevava altresì che il Comitato non aveva chiarito la circostanza dell'uso alternativo dei campi n. 1 e n. 2 ed aveva segnalato come campo da impiegare solo il Comunale n. 1. Poiché tale erronea indicazione non era addebitabile alla Società Calcinatese, deliberava la ripetizione della gara.

Il Calcio Calcinatese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo di primo grado per tardività della riserva scritta e sottoscrizione della stessa da parte del Presidente del Club Azzurri, inibito fino al 29.11.2004; nel merito, osservava che il campo sul quale era stata disputata la gara risultava regolarmente omologato e che l'errore formale del Comitato di non segnalare l'uso alternativo dei due campi di giuoco non aveva avuto influenza alcuna sulla regolarità della gara. Il Club Azzurri Brescia controdeduceva, chiedendo il rigetto del reclamo per i motivi già esposti in primo grado.

La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Calcio Calcinatese aveva indicato i due campi in questione nel modulo di iscrizione al campionato e che la gara si era svolta regolarmente, riformava la delibera del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul terreno di giuoco e precisamente Calcio Calcinatese/Club Azzurri Brescia 4-0.

Contro la suddetta delibera ha interposto appello la Soc. Club Azzurri Brescia insistendo sulla circostanza che la gara era stata disputata su campo diverso da quello previsto nelle indicazioni del Comitato Provinciale di Brescia e pertanto non aveva avuto uno svolgimento regolare. Ha inoltre eccepito che l'omologazione del campo n. 2 è intervenuta in epoca successiva alla consegna, da parte della Società Calcio Calcinatese, dei moduli di iscrizione al campionato e che di tale omologazione non aveva dato tempestiva notizia al Comitato competente, eludendo il disposto dell'art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare avrebbe quindi violato e falsamente applicato l'art. 12 C.G.S. anche in relazione agli articoli 26 comma 2 e 27, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché all'art. 29 delle N.O.I.F.. In conclu-

sione, chiede l'applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3 a carico del Calcio Calcinatese.

La C.A.F. ritiene che l'appello sia infondato.

Si deve rilevare innanzi tutto che il presente procedimento non può essere inquadrato nella previsione dell'art. 24 comma 7 lettera b) C.G.S. (procedimento sulla regolarità del campo di giuoco su reclamo di parte) poiché il reclamo del Club Azzurri Brescia in primo grado non era stato preceduto da "specificata riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara". Oggetto del procedimento è pertanto il giudizio sulla regolarità di svolgimento della gara in esame. A tale riguardo, risulta dagli atti ufficiali che la gara si è svolta regolarmente, non essendosi verificato alcun fatto o situazione che abbia influito sul regolare svolgimento della gara stessa o che ne abbia impedito la regolare effettuazione. Pertanto non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 n. 1 C.G.S.. In particolare per quanto attiene alla regolarità del campo di giuoco, si evince dagli atti acquisiti al procedimento che il campo sul quale venne disputata la gara era stato tempestivamente omologato in data antecedente lo svolgimento della gara in esame. Risulta infatti che la Soc. Calcio Calcinatese era stata autorizzata dalla Commissione Impianti Sportivi in data 15.10.2004 ad utilizzare il campo in erba artificiale denominato campo 2, sito nel "Centro Sportivo Vincenzo Bianchi" di Calcinato.

Il mancato compimento da parte del Calcio Calcinatese di adempimenti esclusivamente formali non comporta la punizione sportiva di perdita della gara, come previsto dall'art. 12 n. 6 lettera c) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Club Azzurri Brescia di Brescia ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - RECLAMO DELLA POL. SAVOCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/SAVOCA DEL 21.11.2004, LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA, L'AMMENDA DI € 200,00 AD ESSA RECLAMANTE E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2005 INFLITTA AL SIG. MIUCCIO GIANCARLO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 31.12.2004)

La Polisportiva Savoca ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 23 del 31 dicembre 2004 che, in accoglimento del ricorso dell'A.S.D. Taormina comminava alla Polisportiva Savoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'ammenda di Euro 200,00.

Il ricorso risulta spedito il 18.1.2005 e quindi palesemente fuori dal termine previsto dalla normativa in vigore, con riferimento alla data di pubblicazione sul C.U. del Comitato Regionale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Pol. Savoca di S. Alessio Siculo (Messina), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività. Ordina l'incameramento della tassa versata.

6 - RECLAMO DELLA SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 13.1.2006 INFLITTA AL SIG. VERACINI GABRIELE E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMI 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 13.1.2005)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana del 7.1.2005, la San Gimignano Sport S.C. proponeva reclamo con atto del 18.1.2005 a questa Commissione, sostanzialmente lamentando la eccessività della pena pecuniaria inflitta.

Premesso che, data la materia dedotta, questa Commissione giudica in secondo grado, devesi rilevare che gli elementi emersi dagli accertamenti eseguiti hanno portato ad accertare il fatto in tutta la sua effettiva valenza.

Se, in base ad essi, adeguata appare la sanzione inflitta al Dirigente Veracini, pena più equa, sul piano pecuniario appare quella di euro 2.000,00 (duemila) a carico della società; il parziale accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Sangimignano Sport S.C. di S. Gimignano (Siena), riduce ad € 2.000,00 la sanzione dell'ammenda. Ordina la restituzione della tassa versata.

7 - RECLAMO DEL CALCIATORE BELLOTTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 10 dicembre 2004 il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha inflitto al calciatore Francesco Bellotti, tesserato per l'A.C. Setteville Caserosse, in relazione alla gara da questa disputata in data 5.12.2004, la sanzione della squalifica fino al 30.4.2006 per aver lanciato manciate di terriccio contro l'arbitro colpendolo agli occhi e causandogli lacrimazione e rossore, tali da costringerlo a sospendere la gara al 30' del secondo tempo, non essendo più in condizioni di poter proseguire nella direzione della gara.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica l'A.C. Setteville Caserosse, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto il lancio di terriccio dallo stesso effettuato avrebbe colpito fortuitamente il d.d.g., essendo invece diretto ad un proprio compagno di squadra, con il quale si era acceso un diverbio in occasione di una rete subita.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 30 del 20 gennaio 2005 l'adito Giudice Sportivo ha respinto il reclamo proposto, confermando l'irrogata sanzione a carico del Bellotti.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il medesimo Bellotti, richiedendo l'annullamento della gravata delibera, sostanzialmente per mancanza di intenzionalità del gesto, essendo il lancio di terriccio indirizzato ad un proprio compagno di squadra; subordinatamente, la riduzione della sanzione inflitta, rilevando la propria giovane età, l'assenza di precedenti specifici a suo carico, e comunque dichiarandosi pentito del proprio comportamento e porgendo le proprie scuse al d.d.g..

Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo possa essere in parte accolto.

Se da un lato, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di integrale annullamento della delibera impugnata, per evidente infondatezza della tesi della non intenzionalità del gesto violento, come correttamente ritenuto dal Giudice Sportivo di 2° Grado, non di meno la circostanza addotte dal Bellotti, in particolare la sua giovane età, l'assenza di precedenti specifici, il sincero ravvedimento dallo stesso dimostrato, inducono questa Commissione, sulla scorta del proprio consolidato orientamento sul punto, ad apportare una riduzione della sanzione inflitta al reclamante, rideterminando la stessa, apparendo misura congrua, in relazione alla gravità del gesto compiuto, alle sue conse-

guenze ed alle suddette circostanze attenuanti, la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.9.2005.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Francesco Bellotti, riduce la sanzione della squalifica al 30.9.2005. Dispone la restituzione della tassa versata.

8 - RECLAMO DELLA A.C. MONTEBALDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBALDINA/VIRTUS VECOMP DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)

Con tempestivo reclamo proposto avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, l'U.S. Virtus Vecomp ha contestato, in relazione alla gara disputata in data 9.1.2005 con l'A.C. Montebaldina, la regolarità della posizione agli effetti del tesseramento del calciatore straniero Gilcimar Da Silva, utilizzato da quest'ultima società nella predetta gara.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 26 gennaio 2005, l'adita Commissione Disciplinare, accertata l'effettiva irregolarità della posizione del suddetto calciatore - in quanto alla data nella quale è stata disputata la gara *de qua* la richiesta di tesseramento dello stesso non era ancora stata accettata dall'Ufficio Tesseramento, mentre l'art. 40, comma 11, N.O.I.F. prevede che per i calciatori stranieri l'efficacia del tesseramento decorra dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. (nel caso di specie intervenuta in data 12.1.2005) - in accoglimento del proposto reclamo ha irrogato all'A.C. Montebaldina la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, oltre a quella dell'ammenda di € 52,00.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la medesima A.C. Montebaldina, richiedendone l'annullamento per il fatto di aver agito, nel far partecipare alla gara in epigrafe indicata il calciatore Da Silva, in perfetta buona fede, reputando, nell'ignoranza della regola di cui all'art. 40, comma 11, N.O.I.F., che al fine dell'efficacia e della regolarità del tesseramento del calciatore, ancorché straniero, fosse sufficiente la spedizione all'Ufficio Tesseramento dell'accordo di trasferimento dello stesso.

Il proposto reclamo appare destituito di ogni fondamento e dovrà pertanto essere integralmente respinto.

Appare sufficiente a questa C.A.F., al fine di dimostrare l'infondatezza del gravame, richiamarsi integralmente alle esatte motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare nell'impugnata deliberazione, ribadendo che il disposto dalla norma applicata al caso di specie (art. 40, comma 11, N.O.I.F.) non dà adito ad alcun dubbio interpretativo, né ad alcuna possibile sua applicazione diversa da quella fatta palese dal senso letterale delle parole in essa utilizzate. Le argomentazioni addotte dalla reclamante, d'altro canto, urtano palesemente con l'inderogabile principio, che può sintetizzarsi con il noto broccardo *ignorantia legis non excusat*, talché il fatto di aver ignorato, ancorché in buona fede, una tanto chiara e precisa norma non può certo essere addotto a giustificazione della condotta antiregolamentare tenuta dalla società reclamante.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.C. Montebaldina di Caprino Veronese (Verona) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - RECLAMO DELLA S.S. FRANCO SCARIONI 1925 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCO SCARIONI/BORGOLOMBARDO DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005)

Con atto del 26.1.2005, la Società Sportiva Franco Scarioni 1925, ricorreva avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia relati-

va alla gara Scarioni/Borgolombardo, con cui è stata inflitta alla Scarioni la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in ragione delle sostituzioni effettuate, che avevano condotto alla violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 3 del 15.7.2004, sostenendo che vi era stata erronea trascrizione delle sostituzioni effettuate. A sostegno del reclamo, si adduceva che uno dei propri calciatori in precedenza asseritamente sostituito, era poi stato ammonito al 40' del secondo tempo.

L'arbitro, all'uopo espressamente interpellato dalla Commissione Disciplinare, ha, dal canto suo, pienamente confermata l'esattezza delle sostituzioni riportate a referto: quanto al calciatore Gon, a proposito del quale si era evidenziata l'anomalia surricordata, questi risulta sì ammonito al 40', ma del primo e non del secondo tempo.

Il ricorso va pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla S.S. Franco Scarioni 1925 di Milano ed ordina l'incameramento della tassa.

10 - RECLAMO DEL CALCIATORE MEZZACANE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 98 del 17.1.2005)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 17 gennaio 2005, infliggeva al calciatore Mezzacane Antonio la sanzione della squalifica per due anni, su deferimento del Procuratore antidoping, per violazione dell'art. 21 R.A.A..

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione il Mezzacane richiedendo la riduzione della sanzione.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La richiesta di riduzione della sanzione, previa applicazione dell'attenuante ex art. 18 comma 2 R.A.A., non può essere condivisa stante il comportamento non collaborativo e privo di lealtà sportiva dell'incolpato dal quale non è possibile desumere un suo reale ravvedimento.

La C.A.F., sul punto, ritiene condivisibile la valutazione della Commissione Disciplinare circa l'attendibilità della versione dei fatti fornita dall'ispettore medico F.M.S., dr. Genaro Buonfiglio, che ha sostenuto che le operazioni di riempimento della boccetta di urina del Mezzacane sono avvenute sotto il suo diretto controllo.

È appena il caso di aggiungere che questa conclusione non è inficiata dalla richiesta di deferimento della Commissione Disciplinare del dr. Buonfiglio, causata da una diversa condotta antiregolamentare.

L'inattendibilità della versione resa dal Mezzacane non consente di valutare l'effettivo "momento e lo scopo dell'assunzione" di cocaina.

La pena va, dunque, considerata adeguata all'effettiva lesione del bene giuridico protetto.

Deve essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mezzacane Antonio ed ordina l'incameramento della tassa versata.

11 - RECLAMO DELLA A.S.D. DAEWOO TEAM MONTESICURO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DAEWOO TEAM MONTESICURO/COAR ORVIETO DEL 2.10.2004 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARTIN ROBERTO DANIEL PER N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI SERIE B E N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NELLA COPPA ITALIA, A SEGUITO DI

DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 323 dell'1.2.2005)

Il Presidente della Divisione Calcio a Cinque con atto in data 8.10.2004 deferiva alla Commissione Disciplinare il calciatore Martin Roberto Daniel nonché la società di appartenenza Polisportiva Daewoo Team Montesicuro che aveva schierato in campo il suddetto calciatore nelle gare disputate rispettivamente contro Alma Juventus Fano in data 25.9.2004, contro Coar Orvieto in data 2.10.2004 e contro la società Calcetto S. Severino in data 5.10.2004 nonostante fosse non regolarmente tesserato.

Con delibera in data 1.2.2005 (C.U. n. 323) la Commissione Disciplinare dichiarava irricevibile il deferimento in merito alla gara Polisportiva Daewoo Team Montesicuro/Alma Juventus Fano del 25.9.2004 perché effettuato oltre il termine stabilito dall'articolo 25 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare, poi, avendo accertato che il calciatore Martin Roberto Daniel risultava tesserato per la società ricorrente solo in data 19.10.2004 infliggeva alla Daewoo Team Montesicuro la sanzione sportiva della perdita delle gare Daewoo Team Montesicuro/Coar Orvieto del 2.10.2004 (Campionato di Serie B) e Polisportiva Daewoo Team Montesicuro/Calcetto S. Severino del 5.10.2004 (Coppa Italia) con il punteggio di 0-6 e inoltre infliggeva al calciatore Martin Roberto Daniel la squalifica di due giornate da scontarsi nel campionato di Serie B e di due giornate da scontarsi nelle gare di Coppa Italia.

Avverso la suddetta delibera proponeva rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la Polisportiva Daewoo Team Montesicuro assumendo di aver fatto giocare il suddetto calciatore in quanto aveva ricevuto conferma telefonica dall'Ufficio Tesseramento in ordine alla regolare posizione del Martin Roberto Daniel. Chiedeva conseguentemente l'annullamento della delibera impugnata.

Il ricorso è infondato.

Dall'esame della certificazione in atti dell'Ufficio Tesseramento - che evidentemente è l'unico documento ufficiale cui è possibile fare riferimento nel caso di specie - è rimasto, infatti, provato che il calciatore Martin Roberto Daniel risulta tesserato per la società ricorrente solo dal 19.10.2004 e, quindi, certamente in posizione irregolare nei giorni delle gare suddette. È appena il caso di aggiungere che l'assunto difensivo non può avere rilevanza in questa sede non potendo evidentemente attribuirsi alcuna efficacia ad una eventuale conferma telefonica in ordine al regolare tesseramento del calciatore.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.S.D. Daewoo Team Montesicuro di Ancona ed ordina l'incameramento della tassa.

12 - RECLAMO DELLA A.C. SALÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALÒ/MEZZOCORONA DELL'8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)

Con reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, al Giudice Sportivo presso il Comitato per l'Attività Interregionale, l'A.C. Mezzocorona ha chiesto la ripetizione della gara disputata in data 8.12.2004 con l'A.C. Salò per errore tecnico del Direttore di Gara, non avendo questi provveduto ad espellere dal campo di giuoco il calciatore del Salò, Alessandro Cazzamalli, raggiunto dal secondo provvedimento di ammonizione.

L'errore tecnico suddetto, ammesso dal Direttore di Gara nel supplemento di referto fatto pervenire al Giudice Sportivo, ha comportato l'accoglimento del proposto reclamo da parte del Giudice Sportivo, il quale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 95 del 12 gennaio 2005, ha disposto la ripetizione della prefata gara, nonché la sostituzione dell'ammonizio-

ne comminata al calciatore Cazzamalli con C.U. n. 74 del 10 dicembre 2004 con la squalifica per una giornata di gara per doppia ammonizione.

Con reclamo del 17.1.2005 l'A.C. Salò ha gravato tale deliberazione avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale, eccependo l'inammissibilità del proposto ricorso, e chiedendo conseguentemente l'annullamento dell'impugnata delibera, per non aver provveduto l'A.C. Mezzocorona a comunicarle, in qualità di controinteressata, il preannuncio di reclamo, risultando tale obbligo, a dire della reclamante, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 5, e 29, comma 5, C.G.S. e comportando l'inottemperanza allo stesso la declaratoria di inammissibilità del reclamo.

Con successivi (tempestivi) motivi aggiunti, la reclamante ha poi ulteriormente rilevato come il citato preannuncio avrebbe dovuto pure considerarsi tardivo, in quanto inviato al (solo) Giudice Sportivo in data 10.12.2004, alle ore 9.49, quindi oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 24, comma 5, C.G.S., circostanza che avrebbe ulteriormente avvalorato la già denunciata inammissibilità del reclamo proosto dall'A.C. Mezzocorona.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 111 del 4 febbraio 2005, l'adita Commissione Disciplinare ha, con ampia ed esaustiva motivazione, respinto il proposto reclamo.

Rilevato l'Organo di Giustizia Sportiva, in primo luogo come l'obbligo di cui all'art. 29, comma 5, C.G.S., della contestuale comunicazione alla controinteressata "della dichiarazione" (oltre che dei motivi) di reclamo vada riferito esclusivamente alla dichiarazione prevista dagli artt. 33 e 34 C.G.S., laddove l'art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S. prevede, invece, il mero obbligo di preannunciare al Giudice Sportivo il reclamo che possa influire sul risultato di una gara, al fine di sospenderne l'omologazione. In secondo luogo, come il preannuncio di reclamo dell'A.C. Mezzocorona debba considerarsi tempestivo, in quanto formulato alle ore 18,29 del 9.12.2004 (data ed ora di invio del telegramma) e non alle ore 9,48 del 10.12.2004, come sostenuto dalla reclamante (costituendo queste ultime la data e l'ora di ricevimento del telegramma).

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione l'A.C. Salò, riproponendo sostanzialmente, ancorché con nuove censure mosse nei confronti della motivazione della deliberazione impugnata, le medesime argomentazioni già svolte con il reclamo alla Commissione Disciplinare, consistenti, in sintesi, nel rilievo della mancata ottemperanza da parte dell'A.C. Mezzocorona al preteso obbligo di comunicazione del prannuncio di reclamo alla controinteressata, nonché in quello della pretesa tardività del preannuncio stesso, concludendo conseguentemente per la declaratoria di inammissibilità dell'originario reclamo della controparte.

Reputa questa C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.

Per ciò che concerne il primo motivo di reclamo, infatti, non può che ribadirsi quanto correttamente affermato dalla Commissione Disciplinare, così come in precedenza da questa stessa Commissione d'Appello, vale a dire che l'obbligo di trasmissione alla controinteressata della "dichiarazione" di reclamo previsto dall'art. 29, comma 5, C.G.S. non riguarda il "preannuncio" di reclamo di cui all'art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.. Quest'ultimo, infatti, è atto ontologicamente diverso dalla dichiarazione di cui agli artt. 33 e 34 C.G.S. (alla quale deve essere riferito l'obbligo di cui al citato art. 29, comma 5, C.G.S.), svolgendo esso la mera funzione di atto prodromico alla vera e propria manifestazione della volontà di proporre reclamo avverso il risultato di una gara, volontà che si concretizza soltanto con l'inoltro del reclamo, la cui comunicazione alla controinteressata è di per sé sola idonea e sufficiente alla salvaguardia del diritto di difesa della stessa, diritto che non può in alcun modo reputarsi violato dalla mancata comunicazione del preannuncio di reclamo.

Per quanto riguarda il secondo motivo di reclamo, poi, non vi è dubbio alcuno, come questa C.A.F. ha già avuto modo di affermare, che il termine di cui all'art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S., debba essere riferito al momento in cui il reclamo viene preannunciato

con idonei mezzi (nella fattispecie comunicazione telegrafica), e non già a quello nel quale il preannuncio medesimo giunge a conoscenza dell'Organo di Giustizia Sportiva, anche in considerazione del fatto che, se così non fosse, la brevità del termine (ventiquattro ore) renderebbe assai gravoso, per non dire impossibile, l'esercizio del diritto da parte della reclamante.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Salò di Salò (Brescia) ed ordina l'incameramento della tassa.

ORDINANZE

13 - RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO 2000/APRILIA DEL 18.12.2004 E LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E L'INIBIZIONE FINO AL 28.1.2005 AL SIG. PIACENTINI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia il reclamo presentato dalla A.S.D. Atletico 2000, alla riunione del 28.2.2004.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2005**

1 - RECLAMO DEL CALCIATORE MAZZOTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 2.12.2004)

La Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Mazzotta Giuseppe, tesserato G.S. Scornio, per rispondere della violazione dell'art. 1 C.G.S., per avere nel corso della gara Scornio/Niccolao Calcio del 15.11.2003, valida per il Campionato di 3ª Categoria, durante l'intervallo, offeso e minacciato gravemente il Direttore di gara, compiendo atti di violenza (stretta di un braccio intorno al collo, schiaffi, torsione di un orecchio e sputi).

A seguito di procedimento, in cui interveniva anche l'Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare sul presupposto dei fatti accertati ed in particolare del riconoscimento del Mazzotta, come aggressore, da parte del Direttore di gara, come emerso dal confronto disposto dall'Ufficio Indagini il 16.3.2004 comminava al Mazzotta la sanzione dell'inibizione per anni tre (Com. Uff. n. 21 del 2 dicembre 2004).

Con il presente appello il Mazzotta sostiene, tra l'altro, che l'aggressore è un'altra persona, di cui fa il nome e chiede la revoca della sanzione.

L'appello va respinto, perché risulta chiaramente addebitabile al Mazzotta l'aggressione al Direttore di gara per quanto accertato in sede di indagini e in particolare per il riconoscimento del Mazzotta, come responsabile dell'aggressore, effettuato dal Direttore di gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dal calciatore Mazzotta Giuseppe ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - RECLAMO DELLA A.C. ARCEVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCEVIA/S. PAOLESE CALCIO DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 62 del 16.12.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 17 novembre 2004, in relazione alla mancata effettuazione della gara Arcevia/Sampaolese del 14.11.2004, disponeva il recupero della gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche accoglieva il ricorso proposto dalla Sampaolese sull'assunto che ogni squadra e, quindi, l'Arcevia, deve sempre avere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento della L.N.D., la permanente disponibilità di un campo di gioco e infliggeva all'Arcevia la sanzione della perdita della gara per 0 a 3.

L'Arcevia preannunciava appello chiedendo la relativa copia degli atti ufficiali oltre il termine dei tre giorni di cui all'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S..

Pertanto l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla A.C. Arcevia di Arcevia (Ancona) ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a), per tardività. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3 - RECLAMO DELLA S.S. VALENTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HERMES CASAGIOVE/VALENTE DEL 12.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 20.1.2005)

Con tempestivo reclamo proposto avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, la S.S. Valente ha contestato, in relazione alla gara disputata in data 12.12.2004 con il F.C. Hermes Casagiove, la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Daniele Uditi, a dire della reclamante medesima tesserato per altra società.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 61 del 20 gennaio 2005, l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il proposto reclamo, rilevando che dagli accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento il calciatore Uditi risulta regolarmente tesserato per la società Hermes Casagiove a decorrere dal 15.11.2004, quindi da data antecedente quella nella quale si è disputata la gara in epigrafe indicata.

Avverso tale deliberazione ha proposto tempestivo reclamo avanti a questa Commissione la S.S. Valente, insistendo nella propria versione dei fatti ed allegando che dai tabulati della società U.S. Grazzanise il calciatore Uditi risultava alla data del 14.9.2004 tesserato con detta società, non apparendo verosimile che lo stesso possa essere stato trasferito in data 15.11.2004 al F.C. Hermes Casagiove, in quanto, sempre a dire della reclamante, il periodo di trasferimento dei calciatori fra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti si sarebbe concluso in data 13.11.2004.

Il reclamo è infondato.

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla copia conforme all'originale della Lista di Trasferimento n. 041107, debitamente sottoscritta, timbrata e vidimata, risulta con ogni evidenza che il calciatore Daniele Uditi in data 15.11.2004 è stato ceduto a titolo definitivo dall'U.C. Grazzanise al F.C. Hermes Casagiove, avendo così pieno titolo a partecipare nelle fila di quest'ultima società alla gara disputata in data 12.12.2004. Quanto, poi, al periodo per il trasferimento dei calciatori fra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, dal C.U. del Comitato Regionale Campania, n. 1 del 1.7.2004, risulta che lo stesso si è concluso alla data del 15.11.2004 (ore 19), con la conseguenza che quello *de quo* appare del tutto tempestivo ed efficace.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla S.S. Valente di Pignataro Maggiore (Caserta) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - RECLAMO A.S. AMOROSI 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOROSI/REAL AIROLA DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 27.1.2005)

L'A.S. Amorosi 1926 ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 63 del 27 gennaio 2005, con la quale, in accoglimento del reclamo della Società Real Airola relativo alla gara Amorosi/Real Airola del 19.12.2004, sanzionava la Soc. Amorosi con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per la posizione irregolare del calciatore Riccardi Antonio.

Sostiene l'attuale ricorrente che la decisione della Commissione Disciplinare è errata in quanto il tesseramento del calciatore Riccardi Antonio è avvenuto il 18.12.2004 e solo per un ritardo nell'aggiornamento della sua posizione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale non risultava al momento della decisione.

Il reclamo è fondato come emerge dagli atti ed in particolare dall'attestazione dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania in data 8.2.2005 che dà atto dell'involontario errore.

Consequentemente la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata e va ripristinato il risultato acquisito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Amorosi 1926 di Amorosi (Benevento), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4-2 conseguito in campo. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 - RECLAMO DEL CALCIATORE BRESCIANI PIERPAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 A DECORRERE DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 2.2.2005)

Il calciatore Bresciani Pierpaolo ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. n. 186/C del 2 febbraio 2005, con la quale, a seguito di deferimento della Procura Antidoping, veniva sanzionato con la squalifica di mesi sei per assunzione di farmaco non consentito dalle vigenti disposizioni.

Il Bresciani stesso ha successivamente comunicato la sua rinuncia all'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Bresciani Pierpaolo, per intervenuta rinuncia al gravame, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S..

6 - RECLAMO DELLA A.S.D. VIS ARTENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2006 INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 16.12.2005)

Con atto del 19 dicembre 2004 la Società A.S.D. Vis Artena preannunciava reclamo, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Provinciale di Roma del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 23 del 16 dicembre 2004 che, decidendo in merito alla gara del Campionato Allievi Provinciali Subiaco/Vis Artena del 31.10.2004, aveva ridotto al 30.5.2006 la squalifica inflitta in primo grado dal Giudice Sportivo al calciatore Rossi Daniele, tesserato della Vis Artena.

In seguito l'appellante, pur avendo ricevuto copia degli atti del procedimento, non inoltrava i motivi di appello nei termini regolamentari.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.S.D. Vis Artena di Artena (Roma), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento della tassa.

7 - RECLAMO DEL G.S. FROSINONE 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE CAPRARA LUCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 27.1.2005)

In data 2.2.2005, il G.S. Frosinone 2000 proponeva ricorso a questa Commissione avverso la squalifica fino al 20.12.2007 inflitta al calciatore Luca Caprara con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al C.U. n. 60 del 27 gennaio 2005, che aveva ridotto la sanzione inflitta al predetto dal Giudice Sportivo.

Lamenta in particolare il ricorrente, che la Commissione Disciplinare, pur sollecitata a dare valenza alle particolari condizioni personali del calciatore in quella circostanza (grave malattia della mamma), aveva sostanzialmente escluso che tale profilo potesse spiegare efficacia nella fattispecie.

Questa Commissione deve parzialmente dissentire al riguardo e, pur riaffermando che il documentato stato di salute della madre del Caparra, non poteva elidere le conseguenze sanzionatorie del gesto commesso, pure delle stesse, in relazione alla giovane età del calciatore, poteva tenersi conto.

In relazione a quanto rilevato, e ferma la indiscutibile valenza del referto arbitrale circa lo svolgimento dei fatti, valutata la respiscenza ed il pentimento del calciatore, appare conforme alla situazione peculiare di che trattasi ridurre la squalifica del Caprara al 30.6.2006.

Il parziale accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie il reclamo del G.S. Frosinone 2000 di Frosinone riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Caprara Luca, fissandola al 30.6.2006. Ordina la restituzione della tassa.

8 - RECLAMO DELLA POL. MONTEROSSO NOVA SPER AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)

La Polisportiva Monterosso Nova Sper di Abano Terme propone appello avverso la delibera pubblicata sul C.U. del 26 gennaio 2005 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che le ha inflitto la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per aver utilizzato nella gara Nova Sper Monterosso/Calcio Battaglia Terme, disputata il 21.11.2004, il calciatore Mahboud Abdelaziz, in posizione irregolare perché non ancora tesserato a tale data per la Società reclamante.

Nel gravame si deduceva la violazione da parte della Commissione Disciplinare di norme regolamentari ed in particolare dell'art. 12 n. 8 C.G.S..

Sostiene l'appellante che all'epoca della gara in esame la documentazione relativa al calciatore Mahboud Abdelaziz (certificato di residenza, permesso di soggiorno e certificazione dell'attività svolta) era già perfettamente regolare e che l'utilizzazione dello stesso era avvenuta in buona fede, nel convincimento di averne diritto.

L'appellante sostiene poi l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 12 n. 8 C.G.S. che riguarda l'ipotesi, non ricorrente per Mahboud Abdelaziz, di partecipazione a gare di calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla Società che li ha utilizzati, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento. Conclude quindi in via principale per l'annullamento della penalizzazione ed in subordine per l'irrogazione della sola sanzione dell'ammenda.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Risulta dagli atti acquisiti nel procedimento che il tesseramento di Mahboud Abdelaziz a favore della Società appellante si è perfezionato in data 7 gennaio 2005. Tale circostanza non lascia dubbi circa l'irregolarità della posizione del calciatore al momento della sua partecipazione alla gara contro il Battaglia Terme, disputata il 21.11.2004, a nulla rilevando la semplice esistenza in tale data dei documenti necessari per il tesseramento dello stesso. L'art. 40 n. 11 delle N.O.I.F. stabilisce infatti che il calciatore straniero può essere impiegato soltanto successivamente alla ratifica del tesseramento, che nel caso in esame è avvenuta in data certamente successiva alla disputa della gara.

L'applicazione della penalizzazione in classifica è legittima, trattandosi di una delle sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S. a carico delle Società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile. L'art. 12 n. 8 C.G.S., che fa riferimento ad altra fattispecie, è stato richiamato dai primi giudici soltanto in via analogica, con motivazione corretta e condivisibile, per cui non è dato ravvisare nella delibera impugnata alcuna violazione delle norme del C.G.S. così come prospettato dall'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla Pol. Monterosso Nova Sper di Abano Terme (Padova) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - RECLAMO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)

Con ricorso del 9.2.2005, l'A.C. Reggiana spa adiva questa Commissione per impugnare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. n. 187/C del 28 gennaio 2005, con cui ad essa Società era stata inflitta la sanzione di euro 10.000,00 di ammenda per ritardato adempimento degli oneri di cui all'art. 85, punto III N.O.I.F.

In buona sostanza, la ricorrente sostiene che i termini di cui alle norme che regolano gli adempimenti richiesti dalla COVISOC non sarebbero perentori, ma ordinatori, argomentando nel senso che per un verso in linea generale le norme processuali statuiscano che i termini devono essere espressamente dichiarati perentori dalla legge e, in caso contrario sono ordinatori; e per altro verso richiamandosi al parere della Corte federale di cui al C.U./2 C.F. 2003, secondo cui, ove manchi l'espressa declaratoria di perentorietà, pure deve ritenersi necessaria la formula entro e non oltre e comunque, l'eventuale inosservanza deve comportare lo sconvolgimento del procedimento.

La doglianza non può essere accolta; per vero, premesso che non si verte in materia processuale, cosa questa che elide la valenza del principio normativo generale richiamato, l'intera previsione degli adempimenti richiesti dalla COVISOC ha, per sua natura, carattere di perentorietà, proprio in ragione degli scopi che la relativa disciplina è volta ad attuare.

Per vero, la normativa vigente consente alla F.I.G.C. interventi volti a individuare situazioni societarie che potrebbero nuocere al regolare svolgimento dei campionati.

È dunque evidente che le scadenze previste per gli adempimenti commessi alle Società, per la natura degli stessi e per i fini per cui sono previsti, devono essere rigorosamente posti in essere nei tempi prefissati, stante che in caso contrario sarebbe posta a rischio la finalità istituzionale di tempestivo controllo; è dunque proprio dalla rigorosa osservanza di quei termini, la cui perentorietà discende proprio dalla natura del complesso procedimento previsto al riguardo che va desunta l'inconsistenza della tesi contraria. Risulta quindi verificata anche l'esigenza sottolineata dalla Corte federale di non sconvolgere il procedimento previsto, pregiudicando quella che deve essere la finalità essenziale della previsione dei termini.

L'effettivamente non grave ritardo nella consegna della documentazione prescritta non può peraltro condurre ad una riduzione dell'ammenda inflitta, trattandosi del minimo edittale previsto e non essendo affatto consentito al giudice, sia pure in via di equità, ridurre oltre il minimo la sanzione normativamente fissata.

Il reclamo non può essere pertanto accolto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.C. Reggiana di Reggio Emilia ed ordina l'incameramento della tassa.

10 - RECLAMO DELLA A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRASCATI CALCIO/U.S. ART. IND. LARCIANESE DEL 22 DICEMBRE 2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)

Con la decisione impugnata è stato confermato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 95 del 12 gennaio 2005), con il quale, in accoglimento del reclamo

proposto dalla società Larcianese, è stata inflitta all'odierna reclamante la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara disputata in data 22 dicembre 2004 con la controparte, causa posizione irregolare del calciatore Cipollone, il quale avrebbe preso parte all'incontro malgrado fosse sottoposto a provvedimento di squalifica.

In particolare, il provvedimento del primo Giudice, confermando in ricorso, è motivato sul presupposto che il Cipollone, squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione con decisione pubblicata il 10 dicembre 2004 (Com. Uff. n. 74), non aveva effettivamente scontato detta squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del provvedimento, disputata dal Frascati con il Guidonia in data 12 dicembre 2004, ed alla quale il medesimo non aveva preso parte, in quanto il risultato di detto incontro non era stato omologato dal medesimo Giudice Sportivo per errore tecnico del direttore di gara, con relativo obbligo di ripetere la gara, né peraltro nella successiva gara con il Cascina Calcio, disputata il 19 dicembre 2004 ed alla quale viceversa il Cipollone aveva preso parte.

Ciò posto, occorre rilevare che in entrambi i gradi inferiori di giudizio gli Organi di giustizia abbiano chiamato a diretto sostegno dei propri provvedimenti l'art. 17 C.G.S., il quale stabilisce, in maniera univoca, che nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Orbene, la decisione avversata si è basata sulla circostanza che la pubblicazione del provvedimento di annullamento della gara disputata con il Guidonia (solo di seguito, però, divenuto definitivo, a seguito di mancata impugnazione nei termini) è intervenuta in data 21 dicembre 2004, proprio il giorno precedente la gara in argomento.

Ma la società reclamante ha necessariamente buon gioco nel rilevare, richiamando testualmente il citato art. 17, comma 4, C.G.S., che le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono solo quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e, elemento qui più importante, "non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia sportiva".

Ciò detto, è evidente che la "definitività" del provvedimento di annullamento vada valutata in quanto tale in un dato momento storico e quindi siccome effettivamente perfezionata, e non alla stregua di una mera valutazione effettuata ex post sulla base degli accadimenti successivamente intervenuti (nella specie, decorrenza dei termini senza impugnativa).

Può dunque affermarsi che, nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva all'acquisizione di definitività del provvedimento pubblicato di annullamento.

Diversamente opinando si correrebbe il rischio, evidentemente, di aggravare ingiustamente la posizione del calciatore squalificato, che potrebbe dover scontare ulteriori penalità senza averne titolo (ad esempio nel caso di riforma in appello della pronuncia di annullamento della gara).

Atteso che, dunque, al momento della disputa della gara in oggetto i termini per l'impugnazione della pronuncia di annullamento della gara con il Guidonia non erano ancora spirati, il calciatore Cipollone era legittimato a parteciparvi.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Frascati Calcio di Frascati (Roma), annullando l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-0 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.

11 - RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO 2000/APRILIA DEL 18.12.2004 E LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E L'INIBIZIONE FINO AL 21.1.2005 AL SIG. PIACENTINI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il

Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005)

L.A.C. Aprilia proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica avverso la regolarità della gara A.S.D. Atletico 2000/A.C. Aprilia di Coppa Lazio Giovanissimi del 18 dicembre 2004, sostenendo che alla stessa gara avevano partecipato nelle file dell'A.S.D. Atletico 2000 i calciatori Palandro Fabrizio e Marinelli Christian, quest'ultimo utilizzato come assistente dell'arbitro, in posizione irregolare poiché la copia della tessera da essi presentata recava il visto del Comitato Provinciale di Roma in data 18.12.2004, data di disputa della gara in questione, in violazione all'art. 61 delle N.O.I.F. che al comma 5 consente la partecipazione alle gare del calciatore sprovvisto di tessera ove risulti che "...la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento".

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera apparsa sul C.U. n. 29 del 13 gennaio 2005, accoglieva il reclamo infliggendo alla A.S.D. Atletico 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 300,00, squalificando per una gara i calciatori Palandro Fabrizio e Marinelli Christian e inibendo sino al 28.1.2005 il dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Atletico 2000 Piacentini Giuseppe.

Propone ricorso in appello la A.S.D. Atletico 2000 chiedendo l'annullamento della sanzione di perdita della gara ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Rileva l'appellante che i calciatori Palandro e Marinelli hanno preso parte alla gara in questione in virtù di un tesseramento decorrente dallo stesso giorno in cui la gara venne disputata e quindi perfettamente regolare ai sensi dell'art. 39 n. 3 delle N.O.I.F. Deduce altresì l'indebita applicazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 61 n. 5 delle N.O.I.F., che regola la diversa ipotesi di partecipazione alle gare di calciatore sprovvisto di tessera federale.

Il reclamo è fondato.

Dai documenti acquisiti al procedimento si ricava che il 18 dicembre 2004 (data di disputa della gara) era stata depositata presso il Comitato Provinciale di Roma la documentazione relativa al tesseramento di Marinelli Christian e Palandro Fabrizio a favore della A.S.D. Atletico 2000 e che i predetti calciatori avevano presentato all'arbitro copia di tessera federale vistata, sempre in data 18.12.2004, dal Comitato Provinciale di Roma della F.I.G.C..

Risulta quindi che i predetti erano regolarmente tesserati per la A.S.D. Atletico 2000 in data 18.12.2004, avendo tempestivamente espletato le formalità richieste dall'art. 39 delle N.O.I.F. in materia di tesseramento dei calciatori. Di conseguenza non vi è motivo di applicare, nel caso di specie, il quinto comma dell'art. 61 delle N.O.I.F., che disciplina la diversa ipotesi di calciatore sprovvisto di tessera federale.

Si deve pertanto provvedere all'annullamento della decisione impugnata ed al ripristino del risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Atletico 2000 di Roma, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3-1 conseguito in campo. Dispone la restituzione della tassa versata.

ORDINANZE

12 - RECLAMO DELLA F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFA/VIRTUS TOLLO DEL 5.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l'esame del reclamo presentato dal F.C. Virtus Tollo, alla riunione del 7.3.2004.

